

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	41
Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo. C. 875-1060-1702-2330-A (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	41

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	42
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Burkina Faso relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 1° luglio 2019. C. 2232 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	42

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	45
---	----

SEDE REFERENTE

Mercoledì 19 febbraio 2020. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giulio Calvisi.

La seduta comincia alle 15.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che della seduta sarà data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo.

C. 875-1060-1702-2330-A.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 5 febbraio 2020.

Gianluca RIZZO, *presidente*, ricorda che il termine per la presentazione di emendamenti è scaduto nella giornata del 3 febbraio e che, nella seduta del 5 febbraio, la relatrice ha prospettato l'esigenza di disporre di un rinvio di qualche giorno per valutare tutte le proposte emendative presentate. Ricorda, altresì, che erano state presentate circa 70 proposte emendative.

Emanuela CORDA (M5S), *relatrice*, in considerazione del cambiamento subito dalla programmazione dei lavori dell'Assemblea, chiede se vi sia la disponibilità dei gruppi a rinviare l'esame degli emendamenti alla giornata di domani mattina.

Il sottosegretario Giulio CALVISI informa che la valutazione delle proposte

emendative è stata ultimata e che il Governo è pronto a confrontarsi con la Commissione nei tempi che questa riterrà opportuni. Condivide, comunque, la proposta della relatrice.

Roberto Paolo FERRARI (LEGA) apprezza le dichiarazioni del rappresentante del Governo che confermano il rispetto degli impegni assunti nella precedente seduta. Manifesta, quindi, la disponibilità del proprio gruppo a procedere speditamente e, tuttavia, sottolinea la difficoltà di assicurare una piena partecipazione ai lavori di domani, non essendo state in origine previste sedute della Commissione con votazioni.

Wanda FERRO (FdI), anche a nome dei colleghi di Fratelli d'Italia, prospetta l'opportunità di rinviare l'esame delle proposte emendative a una seduta della prossima settimana in cui i tempi a disposizione siano sufficientemente ampi per poter discutere approfonditamente.

Maria TRIPODI (FI) si associa alle considerazioni della collega Ferro, ribadendo l'importanza di disporre di tutto il tempo necessario per un esame approfondito delle proposte emendative.

Alberto PAGANI (PD) dichiara che il gruppo del PD accoglie con favore qualsiasi soluzione.

Nicola CARÈ (IV) manifesta la disponibilità del gruppo di Italia Viva a votare sugli emendamenti in questa o nella prossima settimana.

Giovanni RUSSO (M5S) condivide la proposta di rinvio avanzata dalla relatrice.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, precisando che i tempi saranno definiti nella riunione dell'Ufficio di presidenza, già convocata al termine della seduta odierna.

La seduta termina alle 15.15.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 19 febbraio 2020. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giulio Calvisi.

La seduta comincia alle 15.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che della seduta sarà data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Burkina Faso relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 1° luglio 2019.

C. 2232 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Nicola CARÈ (IV), *relatore*, introduce l'esame osservando che l'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Burkina Faso, fatto a Roma il 1° luglio 2019, è volto a fornire un'adeguata cornice giuridica per l'avvio di forme strutturate di cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Stati. Ciò al fine di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza. Esso, inoltre, induce positivi effetti indiretti nei settori produttivi e commerciali coinvolti dei due Paesi. Rileva, quindi, che il Burkina Faso è una ex colonia francese dell'Africa occidentale che ottenne l'indipendenza nel 1960, con il nome di Repubblica dell'Alto Volta. Nel 2014, il tentativo del presidente Blaise Compaoré, di estendere il proprio mandato oltre il ter-

mine previsto per la fine del 2015, ha provocato una sollevazione popolare che ha costretto lo stesso Compaoré a rassegnare le dimissioni. Infatti, dopo un fallito *golpe* dell'ex presidente, vennero indette le elezioni presidenziali che, nel 2015, hanno visto la vittoria di Roch Marc Christian Kaboré. Un referendum costituzionale finalizzato a introdurre una forma istituzionale del Paese semi presidenziale, inizialmente previsto per marzo 2019, è stato rinviato al 2020. Osserva, poi, che il Presidente della Repubblica, che esercita le funzioni di Capo dello Stato, è eletto a suffragio universale diretto per 5 anni, con mandato rinnovabile per una seconda volta. La nomina del Primo Ministro spetta al Capo dello Stato e deve essere convalidata dal Parlamento monocamerale, costituito da 127 membri eletti a suffragio universale diretto con sistema proporzionale per 5 anni. Evidenzia che il Paese è, da un lato, tra i dieci Stati più giovani del pianeta e, dall'altro, tra i più poveri, nonostante la crescita economica legata allo sfruttamento delle ingenti risorse minerarie. Fa parte – insieme a Niger, Mali, Mauritania e Chad – del G5 Sahel, un'organizzazione regionale per la cooperazione e il coordinamento delle politiche di sviluppo e sicurezza dei suoi membri. Esso, inoltre, si trova a pieno titolo nella zona dell'Africa interessata dai sommovimenti dovuti al cambiamento climatico e alla conseguente instabilità politica e sociale, di cui una delegazione della Commissione ha potuto apprendere nel corso della missione a Gibuti il 10 e 11 febbraio scorso. Quanto alle relazioni bilaterali, il crescente rilievo italiano per lo Stato saheliano è evidenziato dalla recente apertura di una nostra ambasciata, nonché dalla presenza nella capitale di una delle 20 sedi estere dell'Agenzia italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS), competente per le iniziative di cooperazione in Burkina Faso e Niger.

Passando al contenuto dell'Accordo, rileva che questo è composto da 12 articoli, preceduti da un breve preambolo. L'articolo 1 enuncia i principi ispiratori e lo scopo dell'Accordo. Esso intende incorag-

giare e sviluppare la cooperazione nel settore della difesa sulla base dei principi di reciprocità, eguaglianza e mutuo interesse, in conformità agli impegni internazionali assunti dalle Parti e, per l'Italia, anche a quelli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. L'articolo 2 è dedicato all'attuazione, ai campi e alle modalità della cooperazione. La norma prevede che i rispettivi Ministeri della difesa organizzeranno e gestiranno le attività e che le eventuali consultazioni tra le Parti potranno avere alternativamente luogo in Italia e nel Burkina Faso. Sarà possibile stipulare ulteriori intese volte a disciplinare in concreto le aree di cooperazione, che sono: politica di sicurezza e di difesa; sviluppo e ricerca, supporto logistico e acquisizione di prodotti e servizi per la difesa; operazioni umanitarie e di mantenimento della pace; organizzazione e impiego delle Forze armate, servizi ed equipaggiamenti delle unità militari e gestione del personale; questioni ambientali connesse all'inquinamento causato da attività militari; sanità, storia e sport militare; formazione e addestramento militare; altri settori di interesse delle Parti. Le modalità di cooperazione consistono in visite reciproche di delegazioni di personale civile e militare, scambio di esperienze tra esperti delle Parti, incontri tra i rappresentanti delle istituzioni della Difesa, scambio di personale di formazione e di studenti provenienti da istituzioni militari, partecipazione a corsi di formazione teorici e pratici, a periodi di orientamento, seminari, conferenze, dibattiti e simposi, partecipazione a esercitazioni militari e a operazioni di mantenimento della pace e umanitarie, visite di aeromobili militari, scambio nel campo degli eventi culturali e sportivi, infine, sostegno a iniziative commerciali relative ai materiali e ai servizi della Difesa. L'articolo 3 regola gli aspetti finanziari derivanti dalla cooperazione, stabilendo che ciascuna Parte sosterrà le spese di sua competenza relative all'esecuzione dell'Accordo e ponendo a carico della Parte ospitante l'obbligo di fornire cure d'urgenza al personale della Parte inviante presso le proprie infrastrutture

sanitarie, se possibile militari, con oneri a carico della parte inviante. L'articolo 4 disciplina le questioni attinenti alla giurisdizione. In particolare, si riconosce allo Stato ospitante il diritto di giurisdizione nei confronti del personale ospitato per i reati commessi nel proprio territorio e puniti secondo la propria legge. Lo Stato inviante, invece, conserva il diritto di giurisdizione, nei confronti del proprio personale, per i reati da questo commessi che minacciano la sua sicurezza o il suo patrimonio e per quelli commessi intenzionalmente o per negligenza nell'esecuzione o in relazione con il servizio. Qualora il personale ospitato venga coinvolto in eventi per i quali la legislazione della Parte ospitante preveda l'applicazione della pena capitale o di altre sanzioni in contrasto con i principi fondamentali e l'ordinamento giuridico della Parte inviante, tali pene e sanzioni non saranno irrogate e, se già irrogate, non saranno eseguite. L'articolo 5 regola il risarcimento dei danni causati. L'articolo 6 disciplina la cooperazione nel campo dei materiali per la difesa. Il reciproco approvvigionamento dei suddetti materiali potrà avvenire con operazioni dirette tra i due Stati oppure tramite società private autorizzate dai rispettivi Governi, mentre l'eventuale riesportazione del materiale acquisito verso Paesi terzi potrà essere effettuata solo con il preventivo benestare della Parte cedente. La relazione illustrativa precisa che tali attività saranno svolte nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 9 luglio 1990, n. 185. L'articolo 7 riguarda la protezione della proprietà intellettuale (compresi i brevetti), che le Parti si impegnano a garantire ai sensi delle rispettive normative nazionali e degli accordi internazionali in materia da loro sottoscritti nonché, per la Parte italiana, degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. L'articolo 8 riguarda la sicurezza delle informazioni classificate. In particolare, viene specificato che il loro trasferimento potrà avvenire solo attraverso canali intergovernativi approvati dalle rispettive autorità nazionali per la sicurezza o da autorità nazionali designate in confor-

mità alle leggi dei due Stati. Viene inoltre previsto che tali informazioni dovranno essere utilizzate esclusivamente per gli scopi contemplati dall'Accordo e non potranno essere trasferite a terzi senza l'assenso scritto della Parte cedente. Ai sensi dell'articolo 9 le eventuali controversie derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione dell'Accordo verranno regolate mediante consultazioni e negoziati tra le Parti, attraverso i canali diplomatici. L'Accordo, come previsto dall'articolo 10, entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche scritte con cui le Parti si informeranno, attraverso i canali diplomatici, del completamento delle rispettive procedure nazionali. L'articolo 11, invece, prevede la possibilità che le Parti stipulino protocolli aggiuntivi in ambiti specifici di cooperazione, nel rispetto delle procedure nazionali e limitatamente agli scopi dell'Accordo in esame, il testo del quale potrà essere emendato o rivisto attraverso uno scambio di Note. I programmi di sviluppo, che consentiranno l'attuazione dell'Accordo, saranno messi a punto e attuati dal personale dei rispettivi Ministeri della difesa e in stretta coordinazione con i Ministeri degli affari esteri e, per quanto attiene alle informazioni classificate, con le competenti autorità di sicurezza. Infine, l'articolo 12 stabilisce che l'Accordo rimarrà in vigore sino a quando una delle Parti deciderà di denunciarlo. Si riserva, quindi, di presentare una proposta di parere favorevole a conclusione del dibattito.

Matteo PEREGO DI CREMNAGO (FI) evidenzia come l'Accordo in esame rivesta particolare importanza sotto il profilo della stabilizzazione di un'area soggetta a forti tensioni provocate dal terrorismo religioso, che inducono pesanti ripercussioni sui flussi migratori.

Roberto Paolo FERRARI (LEGA) sottolinea come gli accordi di cooperazione nel settore della difesa siano essenziali per attuare una politica estera e di difesa in grado di aiutare i Paesi più deboli a contrastare la diffusione del terrorismo.

Del resto, questo elemento si è reso palese – come ha giustamente osservato il relatore – nella recente missione a Gibuti. Evidenzia, inoltre, la loro importanza anche sotto il profilo dei vantaggi che derivano dall'istaurarsi di relazioni negli scambi commerciali del settore.

Giovanni RUSSO (M5S) condivide le considerazioni dei colleghi riguardo l'importanza di concludere accordi di cooperazione in campo militare al fine di stabilizzare le aree soggette a terrorismo e diffondere la pace. Conclude soffermandosi sui benefici derivanti dalle disposizioni dell'Accordo relative allo scambio di personale e di studenti, nonché dalla cooperazione nel campo dei materiali della difesa.

Roger DE MENECH (PD) manifesta l'orientamento favorevole del gruppo del Partito democratico, rimarcando come l'accordo di cooperazione militare con il

Burkina Faso rivesta particolare rilievo in quanto promuove la stabilità e lo sviluppo in uno dei Paesi più poveri al mondo. Auspica, quindi, una veloce conclusione dell'*iter* di ratifica dell'Accordo.

Wanda FERRO (FdI) esprime il pieno sostegno al provvedimento anche da parte del gruppo di Fratelli d'Italia, apprezzando l'impegno in prima fila dell'Italia affinché si possa promuovere la stabilità nelle zone più povere dell'Africa.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 15.40 alle 15.50.